



**TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA**  
**Presidenza**

Prot. 4795

Foggia, 3 luglio 2018

OGGETTO: Circolare sui criteri di conferimento e monitoraggio degli incarichi nelle procedure concorsuali.

**Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati**  
**SEDE**

**Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Commercialisti**  
**FOGGIA**

Trasmetto la Circolare, in data odierna, relativa ai criteri di conferimento e monitoraggio nelle procedure concorsuali.

Distinti saluti.

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Corrado Di Corrado



## TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

### ***Circolare sui criteri di conferimento e monitoraggio degli incarichi nelle procedure concorsuali.***

#### **1. Premessa.**

La finalità della presente circolare è quella di contemperare la necessità dell'**equa distribuzione** degli **incarichi** con l'esigenza di valorizzare le professionalità indispensabili in rapporto alla natura e complessità delle singole procedure.

La circolare, nel fornire i criteri per le nomine nell'ambito delle procedure concorsuali, intende assicurare, altresì, che le stesse siano distribuite equamente anche nell'ambito delle varie categorie professionali di riferimento considerando nello specifico le competenze di ciascuna categoria in ragione dell'incarico da conferire.

Dal punto di vista normativo, l'attività volta al conferimento degli incarichi di curatore è regolata dall'art. 28 della legge fallimentare, nella quale è previsto che *“Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società fra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento”* e *“il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 33, quinto comma.”*

L'art. 161 l.f. stabilisce ancora che il Tribunale *“nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29”*, mentre per il liquidatore l'art. 182 l.f. indica che *“si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili”*.

Inoltre, seppure la facoltà di nomina dei professionisti nel corso del fallimento compete al curatore (in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 5/2006, conservando al giudice delegato solo il potere di liquidare i compensi o revocare l'incarico, su istanza dello stesso curatore), permane il diritto/dovere del giudice stesso di controllare che quelle nomine rispondano a criteri di correttezza e funzionalità, soprattutto in termini di adeguata turnazione, specializzazione, esperienza, competenza, territorialità, inesistenza di vincoli associativi o di accordi economici con il curatore o ancora di vincoli parentali o coniugali.

Tutto ciò premesso sul piano giuridico, la presente circolare - in conformità ad analoghe e condivisibili iniziative adottate di recente da altri Uffici giudiziari - rappresenta l'inevitabile risposta all'evoluzione del sistema giudiziario verso l'adozione di una consapevole gestione degli incarichi improntate a trasparenza ed equa ripartizione tra i professionisti.

Indicazioni di tale evoluzione si trovano già nello stesso art. 28 l.f., che prevede l'istituzione *“(...) presso il Ministero della giustizia di un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.”*, nell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 83/2015 che prevede l'istituzione presso il Ministero della Giustizia del registro nazionale in cui confluiranno i provve-

dimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori, nell'art. 24 del regolamento U.E. n. 848/2015 e nel conseguente art. 3 del d.l. n. 59/2016 e nella recente Risoluzione generale del C.S.M. del 12.10.2016 in tema di poteri di vigilanza dei dirigenti degli uffici giudiziari in ordine ai conferimenti degli incarichi di curatore fallimentare, perito, consulente, custode, amministratore giudiziario e ad altri ausiliari del giudice.

La presente circolare, dunque, intende recepire pienamente tali indicazioni in modo tale che la discrezionalità prevista dalla legge nel conferimento degli incarichi sia esercitata con modalità che consentano la massima trasparenza e rotazione, con l'obiettivo di attuare nel massimo grado possibile criteri di equa distribuzione degli incarichi.

In particolare la presente circolare adotta il criterio della rotazione nelle nomine dei professionisti all'interno delle fasce di esperienza e preparazione individuate secondo le modalità di seguito specificate.

## **2. Criteri generali di nomina da parte del Tribunale e dei giudici.**

Presso la presidenza della sezione è tenuto un elenco dei professionisti cui sono conferiti gli incarichi di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di concordato preventivo.

Le nomine di curatore fallimentare, commissario giudiziale e liquidatore vengono attribuite esclusivamente a coloro che sono iscritti nell'elenco.

All'interno di tale elenco i professionisti sono suddivisi in tre fasce:

- nella fascia a) dell'elenco, sono inseriti i professionisti che provengono dalle fasce b) e c) ed hanno dato prova, in un numero consistente di procedure, di altissima, assoluta e non contestabile preparazione e capacità tecnica e gestionale sia nella conoscenza teorica e pratica delle norme da applicare, sia nell'accertamento del passivo, sia ancora nella gestione dell'attivo e nell'oculatezza della gestione delle risorse; possono essere inseriti direttamente nella fascia a) anche professionisti che, pur non avendo svolto presso l'ufficio altri precedenti incarichi, siano di assoluta ed incontestabile competenza, riconosciuta a livello nazionale. Ai professionisti di questa fascia saranno attribuite quindi le curatele fallimentari e gli incarichi di commissario giudiziale e liquidatore in cui è prevedibile (sulla base degli elementi presenti al momento del conferimento dell'incarico) un attivo elevato o le procedure di particolare complessità;
- nella fascia b) dell'elenco sono inseriti i professionisti che provengono dalla fascia c) o retrocedono dalla fascia a) ed hanno dato prova, in una o più procedure, di superiore ed elevata preparazione e capacità tecnica e gestionale, sia nella conoscenza teorica e pratica delle norme da applicare, sia nell'accertamento del passivo, sia ancora nella gestione dell'attivo e nell'oculatezza della gestione delle risorse. Ad essi saranno attribuite le curatele fallimentari e gli incarichi di commissario giudiziale e liquidatore in cui è prevedibile un attivo inferiore 5 milioni o di media complessità;
- nella fascia c) sono inseriti i professionisti che per la prima volta accedono all'elenco e la cui efficienza e preparazione deve dunque essere valutata. Ad essi sono attribuiti gli incarichi presumibilmente privi di attivo o di valore modesto, con connessa modesta complessità dell'incarico; in questa fascia i professionisti potranno essere mantenuti al massimo per un periodo di *tre anni*, dopo di che saranno valutati per il passaggio ad una fascia superiore o per l'esclusione dall'elenco nel caso in essi siano ritenuti non adeguati per le funzioni da svolgere.

Le nomine nelle procedure di presumibile attivo inferiore o nullo saranno a fini perequativi attribuite in tutte le fasce secondo il criterio della rotazione.

Al fine di favorire il rinnovamento dell'elenco e l'inserimento di nuovi iscritti nell'elenco dei curatori è tenuto conto che normalmente il conferimento degli incarichi comporta il successivo dispiegarsi della loro attività per alcuni anni, si è ritenuto il limite di età 70 anni per la permanenza dei professionisti nell'elenco.

Orbene, definiti i requisiti di accesso alle diverse fasce dell'elenco di cui sopra e ferma restando l'osservanza dei requisiti prescritti dall'art. 28 legge fall. per la nomina del curatore fallimentare e del commissario giudiziale o liquidatore giudiziale nel concordato preventivo, si stabiliscono le seguenti condizioni limitative, alcune delle quali di fatto operative, ma che richiedono d'essere compendiate ed adeguatamente divulgate:

- a) in primo luogo, costituisce requisito formale soggettivo per la nomina a tali cariche l'appartenenza/iscrizione da almeno **tre anni** all'ordine degli Avvocati e/o all'ordine dei Dottori Commercialisti;
- b) le nomine devono essere effettuate previa verifica della sussistenza di specifiche competenze adeguate allo svolgimento delle funzioni di curatore o commissario, non solo in base all'esperienza già maturata presso lo stesso Ufficio giudiziario, ma anche mediante l'esame del *curriculum* presentato dall'interessato;
- c) le nomine di "nuovi" professionisti (ovvero professionisti senza progressi incarichi) vengono effettuate previa specifica istanza dell'interessato e solo se dal *curriculum*, che a tale istanza deve essere allegato, emerge il possesso di conoscenze ed esperienze adeguate in rapporto alla procedura da affidare.

Sono valutati quali titoli di merito al fine dell'inserimento nell'elenco dei professionisti:

- titoli accademici riconosciuti;
- poter usufruire di una struttura professionale adeguata allo svolgimento delle attività concorsuali, ivi comprese le incombenze informatiche richieste;
- pregresse comprovate e consistenti esperienze nella materia concorsuale, mediante la collaborazione attiva nella gestione delle procedure;
- l'operato in precedenti incarichi ricevuti dalla Sezione e portati a compimento.

Tali elementi saranno utilizzati, sempre sulla base di concreti e specifici elementi riportati dai giudici nel corso delle riunioni di sezione, per l'inquadramento dei professionisti all'interno di una fascia e per lo spostamento degli stessi in una fascia di livello superiore o inferiore.

Si dispone altresì che il Tribunale;

- limiti la nomina dello stesso curatore in numero massimo di **due** volte in un anno solare per ciascun giudice delegato, salve specifiche esigenze, congruamente motivate.
- assicuri l'equa distribuzione con riferimento non solo al numero di cui al predetto punto, ma anche all'importanza delle diverse gestioni e all'entità dei compensi liquidati o preventivamente liquidabili;
- eviti di nominare professionisti legati ai giudici della sezione da *coniugio*, parentela entro il quarto grado, affinità entro il secondo grado o da significativi rapporti di frequentazione o di natura patrimoniale (propri o di propri congiunti).

### 3. Prescrizioni per il curatore, il commissario giudiziale e il coadiutore.

Una volta accettata la nomina, il curatore (o il commissario giudiziale nel concordato preventivo) nonché il coadiutore dovranno presentare entro **dieci giorni** dall'accettazione (o, comunque, dalla comunicazione della stessa nomina), con il modulo allegato alla presente, un elenco degli incarichi da loro ricevuti nell'ultimo quinquennio (anche se esauriti) come curatore fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, nonché come legale, coadiutore o consulente di curatele fallimentari o procedure concorsuali in genere.

La cancelleria provvederà a trasmettere tempestivamente al presidente di sezione le predette dichiarazioni ovvero a segnalare il mancato deposito delle stesse.

Ciascun Curatore dovrà altresì:

- d) allegare un elenco degli incarichi da lui conferiti a tutti i professionisti (legali, consulenti, periti, ecc.) nel periodo di riferimento (cioè dall'ultima relazione depositata) in sede di relazione periodica semestrale *ex art. 33 legge fall.*;
- e) comunicare con atto depositato in cancelleria entro **dieci giorni** dall'accettazione (o, comunque, dalla comunicazione della stessa nomina), il nominativo del professionista nominato, al fine dell'inserimento nell'apposito registro.

Nella scelta dei professionisti, il curatore deve rispettare il necessario equilibrio tra esigenze di professionalità e opportuna turnazione degli incarichi. In particolare, egli non potrà nominare lo stesso *difensore* (da intendersi anche come persona fisica diversa ma appartenente allo stesso studio associato o domiciliato nello stesso studio) nell'ambito di ciascuna procedura per più di **tre** volte nel corso di uno stesso anno solare salvo che si tratti di mera prosecuzione di un incarico precedente, ovvero in casi particolarissimi (previa comunicazione al giudice delegato), ad esempio quando deve procedersi al semplice recupero di crediti con procedure monitorie (e limitatamente a tale fase) ovvero per molteplici cause ripetitive o in cui non appare opportuno parcellizzare e frammentare gli incarichi ovvero ancora per la necessità di ricorrere a specifiche specializzazioni.

Il Curatore dovrà sempre previamente comunicare al Giudice delegato le ragioni professionali che stanno alla base della scelta di un determinato legale, dichiarando, sotto la propria responsabilità, la conformità delle stesse ai suddetti criteri positivi e l'insussistenza dei predetti limiti negativi.

Dovrà, inoltre, in caso di non corretto o adeguato svolgimento delle prestazioni richiestegli da parte dei legali nominati (ritardi, erronea o inefficace impostazione della causa, mancata tempestiva e periodica informazione sull'andamento della controversia, scarsa attenzione a contenere i tempi processuali) segnalare il comportamento del Legale al Giudice delegato, proponendo, se del caso, la revoca dell'incarico.

Il Curatore, inoltre, dovrà astenersi dal nominare come Legali altri professionisti inseriti nel proprio studio o con i quali vi siano collaborazioni continuative o rapporti di parentela o di coniugio.

Qualora, poi, lo stesso Curatore sia un Avvocato, dovrà evitare le nomine di legali che abbiano a loro volta nominato lui stesso come legale nelle procedure ad essi affidate (ameno che non si tratti di nomine giustificate dalla particolare ed insostituibile esperienza del professionista). In generale, il Curatore dovrà astenersi dall'effettuare nomine che possano far ritenere operanti accordi per lo scambio incrociato di incarichi.

Al momento della nomina, i Legali dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, quale sia lo stato degli incarichi già ricevuti in corso d'anno.

Il curatore non potrà altresì nominare lo stesso *consulente tecnico* (da intendersi anche come persona fisica diversa, ma appartenente allo stesso studio associato o domiciliato nello stesso studio) nell'ambito di ciascuna procedura per più di **tre** volte nel corso di uno stesso anno solare, salvo che ricorrano particolari ragioni idonee a giustificare la deroga, da comunicare al giudice delegato. Il curatore infine dovrà evitare possibili conflitti di interesse evitando di nominare altri professionisti inseriti e/o domiciliati nel proprio studio o a lui legati da rapporti di coniugio o di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado ed astenendosi dall'effettuare nomine che determinino scambi incrociati di incarichi (es., il curatore deve evitare di nominare chi lo ha nominato difensore in altra procedura), salvo che ricorrano particolari ragioni previamente portate a conoscenza del giudice delegato. In particolare, in sede di istanza al giudice delegato di autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio, dovrà indicare il difensore del quale intenda avvalersi, specificando il numero di incarichi allo stesso già conferiti nella medesima procedura.

#### **4. Monitoraggio degli incarichi e limite annuo degli stessi.**

I Giudici delegati svolgeranno periodicamente una verifica sulla diligenza ed efficienza con cui le attività funzionali vengono svolte, valutando l'opportunità di non avvalersi più dei professionisti che, seppur non revocati, non abbiano rispettato i parametri della: ineccepibilità deontologica (per es., verranno esclusi i professionisti protagonisti di reiterati scambi incrociati di incarichi); disponibilità e spirito collaborativo nel perseguimento degli obiettivi istituzionali di tutela dei creditori e di massimizzazione dei risultati della gestione concorsuale (ad es. contrattando i compensi da erogare a Legali e Periti, controllando personalmente le note pro forma di costoro e relazionando motivatamente ed analiticamente il Giudice delegato sulla specifica congruità delle stesse); disponibilità a sottoporsi legalmente ai controlli istituzionalmente previsti da parte del Giudice delegato e del Comitato dei Creditori (ad es. attivandosi a rendere tempestivamente nota ogni propria attività, anche se formalmente sottratta a preve autorizzazioni); efficienza nell'attività accertativa, liquidativa e recuperatoria; preparazione culturale specifica ed aggiornamento continuo in ambito concorsuale/fiscale/previdenziale; trasparenza e massima attenzione nella selezione e nomina di Legali, Periti ed altri Coadiutori.

Nel caso in cui un Curatore fallimentare venga revocato da un fallimento ex art.37 L.F., gli verrà rivolto - di norma - l'invito a valutare l'opportunità di presentare le proprie dimissioni anche dagli altri incarichi di cui risulti affidatario, a meno che la revoca determini *ipso facto* il venir meno del rapporto fiduciario con il Tribunale e renda opportuna la presa d'atto e la formalizzazione della revoca *ex officio*.

Al fine di consentire in maniera proficua e continua il superiore monitoraggio si cercherà di istituire presso le cancellerie fallimentare - con l'ausilio del personale tecnico-informatico in servizio presso il Tribunale - un registro unico degli incarichi professionali conferiti ad avvocati e commercialisti, consultabile in qualsiasi momento anche a tutti i giudici delegati e delle esecuzioni.

Per garantire la massima trasparenza, tutte le nomine di professionisti potranno anche essere pubblicate nel sito web del tribunale nell'apposita sezione.

#### **5. Entrata in vigore della circolare.**


Le direttive contenute nella presente circolare entrano in vigore a decorrere dal 4 luglio 2018.

La Cancelleria verificherà la presenza di iscritti all'Elenco che, alla data del primo gennaio 2018, non abbiano maturato il requisito di cui al punto 2) di anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili nei confronti dei quali verrà disposta la cancellazione con possibilità di rinnovare la richiesta di iscrizione al conseguimento dei requisiti.


Per le procedure concorsuali in corso e pendenti alla data di entrata in vigore della presente circolare, al fine di consentire un'equa distribuzione degli incarichi a Curatore, Coadiutore e Commissario che tenga conto dei carichi già esistenti in capo a ciascun professionista, verrà verificato dalla Cancelleria, l'eventuale superamento del numero limite di 2 per anno e, nei confronti dei professionisti così identificati, verrà sospeso ogni ulteriore incarico sino al completo assorbimento del surplus complessivo accertato.

Foggia, 3 luglio 2018

Il Presidente della Terza Sezione Civile  
dott.ssa Rosella Anna Modarelli



Il Presidente del Tribunale  
dott. Corrado Di Corrado



Allegati:

- modello di dichiarazione integrativa alla accettazione della nomina;
- modello per l'iscrizione all'albo dei curatori fallimentari;
- dichiarazione di responsabilità per i nuovi iscritti.

Da depositare in cancelleria  
entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina  
(preferibilmente, contestualmente all'accettazione della stessa)

Foggia, \_\_\_\_\_

Al Tribunale di Foggia  
Sezione fallimentare

Oggetto: dichiarazione integrativa dell'accettazione della nomina.

Il sottoscritto avv./dott. \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_,  
nominato con decreto/sentenza del \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_

- Curatore fallimentare;
- Commissario giudiziale;
- Liquidatore giudiziale;
- Coadiutore;
- Delegato alla vendita;

nella procedura n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ R.G.F./R.C.P.

in ossequio alla circolare del Presidente del Tribunale del .....

DICHIARA

che **nell'ultimo quinquennio** antecedente alla predetta nomina ha avuto i seguenti incarichi (anche se esauriti) nell'ambito di procedure innanzi a codesto Tribunale:

a) curatore fallimentare:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

b) commissario giudiziale/liquidatore giudiziale:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

c) legale, coadiutore o consulente di curatele fallimentari:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

d) delegato alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. nelle esecuzioni immobiliari:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

Altresi che

- non sussistono
- sussistono

rapporti di coniugio, parentela entro il quarto grado, affinità entro il secondo grado ovvero rapporti (diretti o indiretti) di natura patrimoniale (propri o di propri congiunti) con l'organo dal quale sono stati nominati o, in generale, con magistrati del Tribunale di Foggia o loro congiunti.

Firma

\_\_\_\_\_

Da depositare in cancelleria  
entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina  
(preferibilmente, contestualmente all'accettazione della stessa)

Foggia, \_\_\_\_\_

Al Tribunale di Foggia  
Sezione fallimentare

Oggetto: dichiarazione integrativa dell'accettazione della nomina.

Il sottoscritto avv./dott. \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_,  
nominato con decreto/sentenza del \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_

- Curatore fallimentare;
- Commissario giudiziale;
- Liquidatore giudiziale;
- Coadiutore;
- Delegato alla vendita;

nella procedura n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ R.G.F./R.C.P.

in ossequio alla circolare dei Presidente del Tribunale del .....

DICHIARA

che **nell'ultimo quinquennio** antecedente alla predetta nomina ha avuto i seguenti incarichi (anche se esauriti) nell'ambito di procedure innanzi a codesto Tribunale:

a) curatore fallimentare:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

b) commissario giudiziale/liquidatore giudiziale:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

c) legale, coadiutore o consulente di curatele fallimentari:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

d) delegato alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. nelle esecuzioni immobiliari:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

Altresi che

- non sussistono
- sussistono

rapporti di coniugio, parentela entro il quarto grado, affinità entro il secondo grado ovvero rapporti (diretti o indiretti) di natura patrimoniale (propri o di propri congiunti) con l'organo dal quale sono stati nominati o, in generale, con magistrati del Tribunale di Foggia o loro congiunti.

Firma

\_\_\_\_\_

## TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

### PARTE ANAGRAFICA

<b>Cognome</b>	
<b>Nome</b>	
<b>Luogo di Nascita</b>	
<b>Data di nascita</b>	
<b>Codice fiscale</b>	
<b>Luogo di residenza</b>	
<b>Indirizzo di studio</b>	
<b>Titolo professionale</b>	
<b>Iscritto all'Ordine/Collegio di</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	
<b>e-mail / pec</b>	

### ATTIVITA' PROFESSIONALE

<b>Albo di iscrizione:</b>		dal	
		Dal	
<b>Titoli accademici (in materie economiche e giuridiche)</b>	<b>Insegnamento universitario (ord./ass./ric.)</b>		
<b>Commissario Giudiziale Curatore / Liquidatore beni</b>	Tribunale di		n. proc.
	Tribunale di		n. proc.
<b>Coadiutore ex art. 32, 1° co.</b>	Tribunale di		n. proc.
<b>Coadiutore ex art. 32, 2° co.</b>	Tribunale di		n. proc.
<b>Collaboratore in procedure</b>	Tribunale di		n. proc.
	Tribunale di		n. proc.
	Tribunale di		n. proc.
	Tribunale di		n. proc.

<b>Pubblicazione in materia economica e giuridica</b>	<b>Autore</b>	

## STUDIO - ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE

**Attività prevalente svolta** (indicare le tre più rilevanti attività)

Tecnica aziendale	1)	
Diritto societario - commerciale	2)	
Diritto fallimentare/concorsuale	3)	
Diritto tributario		
Diritto penale		
Diritto internazionale		
Diritto del lavoro		
Ricostruzioni contabili		

### Organizzazione dello studio

Professionista presso altri	
Titolare studio proprio	
Socio di studio associato	

### Struttura dello studio e suoi componenti

Dottori commercialisti	n.	
Avvocati/procuratori legali	n.	
Ragionieri collegati	n.	
Altri professionisti	n.	
Collaboratori/praticanti	n.	
Dipendenti	n.	



# TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

Sezione fallimenti

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ iscritto all'Ordine/Collegio del \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
quale \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
Curatore/commissario giudiziale/liquidatore di procedure concorsuali per sezione del  
Tribunale Civile di Foggia

## Sotto la mia responsabilità

Dichiaro che:

il dottor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ iscritto  
all'Ordine/Collegio del \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ dal  
\_\_\_\_\_ è persona da me conosciuta e che con me collabora a tutt'oggi  
nell'attività professionale relativa alle procedure concorsuali e, in particolare, ha  
svolto un lavoro proficuo nelle seguenti procedure di cui sono \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ :

- 1) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ svolgendo attività di \_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ svolgendo attività di \_\_\_\_\_;
- 3) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ svolgendo attività di \_\_\_\_\_;
- 4) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ svolgendo attività di \_\_\_\_\_;
- 5) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ svolgendo attività di \_\_\_\_\_;

6) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ svolgendo attività di \_\_\_\_\_;

7) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ svolgendo attività di \_\_\_\_\_;

8) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ svolgendo attività di \_\_\_\_\_;

9) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ svolgendo attività di \_\_\_\_\_;

10) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ svolgendo attività di \_\_\_\_\_;

posso pertanto attestare che il dottor/avv. \_\_\_\_\_

ha svolto con esito positivo attività di collaborazione sotto la mia direzione in  
procedure concorsuali da me gestite per un periodo complessivo, escluse le  
sovrapposizioni, e successivo alla sua iscrizione all'Ordine/Collegio dei  
\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ per anni \_\_\_\_\_ e mesi interi \_\_\_\_\_ .

In fede.

Foggia , \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_